



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0005316 P-4.23.2.6  
del 14/11/2011



6194759

**Codice sito 4.6/2011/54**

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi  
Palazzo Chigi  
ROMA

- Gabinetto del Ministro per i rapporti  
con le Regioni e per la coesione  
territoriale

- Ufficio legislativo del Ministro per i  
rapporti con le Regioni e per la coesione  
territoriale  
SEDE

- Gabinetto del Ministro per le riforme  
per il federalismo

- Ufficio legislativo del Ministro per le  
riforme per il federalismo  
ROMA

- Gabinetto del Ministro per la  
semplificazione normativa

- Ufficio legislativo del Ministro per la  
semplificazione normativa  
ROMA

- Gabinetto del Ministro per la Pubblica  
Amministrazione e l'innovazione  
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze

- Gabinetto del Ministro  
- Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato  
ROMA

Al Ministero dell'interno

- Gabinetto del Ministro  
- Dipartimento per gli affari interni e  
territoriali  
Palazzo del Viminale  
ROMA



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
C/o CINSEDO  
Via Parigi, 11  
ROMA

All'Assessore della Regione Lombardia  
Coordinatore della Commissione  
affari finanziari

All'Assessore della Regione Liguria  
Coordinatore vicario della Commissione  
affari finanziari

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI  
Al Presidente dell'UPI  
LORO SEDI

All'Ufficio di Segreteria della  
Conferenza Stato-città ed autonomie  
locali  
Via del Corso, 184  
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, facendo seguito alla precedente nota n. 7226 - DAGL/050182/10.3.44 dell'8 novembre 2011, ha trasmesso, con nota n. 72405 - DAGL/050182/10.3.44 dell'11 novembre 2011, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, verificato e bollinato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto documento sarà reso disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it) e sarà oggetto della riunione, a livello tecnico, già convocata, per il giorno 15 novembre 2011, alle ore 12,00, in Roma, presso la sede di Via della Stamperia 8, sala del 1<sup>o</sup> piano.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
Prot. n. 3- 12957 /UCL

*Cous-Grasolva  
Anna Rocchetti*

10 NOV. 2011  
Roma, .....

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI**

- Dipartimento per gli Affari giuridici e  
Legislativi

(c.a. Cons. Claudio Zucchelli)

- Dipartimento per le riforme istituzionali

(c.a. Cons. Claudio Tucciarelli)

e p. c.

**AL SIG. CAPO DI GABINETTO**

**AL DIPARTIMENTO DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

- Ufficio di coordinamento e di segreteria del  
Ragioniere generale dello Stato

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si fa seguito alla nota 3-12670/UCL del 7 novembre 2011 per trasmettere il testo dello schema di decreto legislativo in oggetto, corredato di relazione tecnica, aggiornato e bollinato. Con l'occasione si ritrasmette anche la relazione tecnico normativa, nella quale è stato corretto un piccolo refuso al punto 5.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e successive modificazioni;

RITENUTO necessario procedere, con riguardo a comuni e province, all'anticipazione all'anno 2013 dell'entrata a regime del federalismo fiscale, nonché della determinazione dei fabbisogni *standard*;

RITENUTO necessario, altresì, provvedere al riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con soppressione dei vigenti prelievi e contestuale istituzione di un tributo relativo ai rifiuti ed ai servizi comunali;

RITENUTO necessario, inoltre, perfezionare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'emanazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*(Oggetto del decreto legislativo integrativo e correttivo)*

1. Il presente decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Prevede, in particolare:
- a) l'anticipazione all'anno 2012 della completa determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province;
  - b) l'anticipazione all'anno 2013 del sistema a regime del federalismo fiscale dei comuni e delle province;
  - c) il riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, la soppressione dei vigenti prelievi e la contestuale istituzione del tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES);
  - d) la sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto con una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - e) l'estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l'imposta di soggiorno;
  - f) modificazioni concernenti l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;
  - g) ulteriori disposizioni integrative e correttive.

Art. 2

*(Soppressione dei prelievi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e istituzione del tributo comunale Rifiuti e Servizi - RES)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
2. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Dopo l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 14-bis.

*(Tributo comunale Rifiuti e Servizi - RES)*

1. È istituito il tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES).
2. Il tributo si articola in due componenti. La prima è istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni.
3. Soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tributo.
4. Il tributo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 14-ter.

*(Presupposto e base imponibile della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. La componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del tributo comunale RES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La base imponibile è costituita dall'80 per cento della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Sono esclusi i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale.

*Art. 14-quater.*

*(Soggetti passivi della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. Il tributo, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 14-ter con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

*Art. 14-quinquies.*

*(Costo del servizio e tariffe della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. Il tributo, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 5.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata altresì ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Nella determinazione della tariffa può essere prevista la copertura di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali le spese per la gestione dei rifiuti urbani esterni.
5. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale RES.

*Art. 14-sexies.*

*(Riduzioni tariffarie per la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. Il consiglio comunale disciplina le riduzioni tariffarie in presenza di situazioni rappresentative di una ridotta capacità di produzione di rifiuti.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
3. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nella zona di ubicazione dell'immobile, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa.

*Art. 14-septies.*

*(Agevolazioni per la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. Il consiglio comunale può deliberare riduzioni ed esenzioni per situazioni di particolare disagio economico e sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

*Art. 14-octies.*

*(Deliberazioni comunali per la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali agevolazioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
2. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
3. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, trova applicazione, per tutti i soggetti passivi, la tariffa, determinata secondo criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 5, tenendo conto della tariffa più elevata a livello nazionale tra quelle pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Di detta tariffa è data evidenza sul sito stesso.
4. Le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, le disposizioni recate dal presente comma si applicano, anche in maniera graduale, secondo quanto previsto dal decreto di cui al terzo periodo, a tutte le deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali.

Art. 14-nonies.

*(Tariffa giornaliera della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento di cui all'articolo 14-octies le modalità di applicazione del tributo comunale RES, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 14-decies.

*(Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)*

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'intero importo del tributo comunale RES, nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Art. 14-undecies.

*(Tariffa corrispettiva alternativa alla componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con il regolamento di cui all'articolo 14-octies, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura



corrispettiva in luogo del tributo disciplinato nel presente decreto, limitatamente alla componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto nell'articolo 14-*quinquies*, comma 5.

3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### Art. 14-*duodecies*.

*(Gradualità nell'entrata a regime del tributo nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani)*

1. La copertura integrale dei costi del servizio dovrà essere assicurata con i relativi proventi entro un anno dall'anno di prima applicazione del tributo.

#### Art. 14-*terdecies*.

*(Presupposto della componente relativa ai servizi indivisibili)*

1. Il presupposto del tributo comunale RES, nella componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, è l'occupazione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ad uso abitativo, e relative unità immobiliari pertinenziali, da parte di soggetti anagraficamente residenti nel territorio del comune. Per fabbricato ad uso abitativo si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, appartenente al gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A10. Non si considera occupato il fabbricato tenuto a disposizione dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sull'immobile.

#### Art. 14-*quaterdecies*.

*(Soggetti passivi della componente relativa ai servizi indivisibili)*

1. Il tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è dovuto dalle persone fisiche residenti anagraficamente nel territorio del comune che a qualsiasi titolo occupano i fabbricati di cui all'articolo 14-*terdecies*. Coloro che occupano in comune i fabbricati sono obbligati solidalmente al pagamento del tributo.

#### Art. 14-*quingiesdecies*.

*(Base imponibile della componente relativa ai servizi indivisibili)*

1. La base imponibile del tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è il valore dei fabbricati ad uso abitativo e delle relative unità immobiliari pertinenziali, quale risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate nella misura stabilita per le imposte sui redditi il moltiplicatore pari a cento. Il predetto moltiplicatore può essere modificato secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Art. 14-*sexiesdecies*.

*(Determinazione del tributo nella componente relativa ai servizi indivisibili)*

1. Il tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è corrisposto sulla base di aliquota stabilita dal consiglio comunale

con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura pari allo 0,21 per cento, con facoltà di modificazione in aumento fino all'aliquota massima dello 0,30 per cento, ed in diminuzione fino all'azzeramento.

Art. 14-*septiesdecies*.

(Agevolazioni per la componente relativa ai servizi indivisibili)

1. Non sono assoggettati al tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, i soggetti passivi il cui reddito imponibile del periodo di imposta precedente non sia superiore al limite previsto per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esenzione non opera se la somma dei redditi dei soggetti che occupano in comune l'unità immobiliare supera l'anzidetto limite.
2. Il tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è ridotto alla metà per i soggetti passivi che non siano anche titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il cui reddito imponibile del periodo di imposta precedente non sia superiore al limite previsto per il secondo scaglione di reddito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La riduzione non opera se la somma dei redditi dei soggetti che occupano in comune l'unità immobiliare supera l'anzidetto limite.
3. Il consiglio comunale può deliberare riduzioni o esenzioni in relazione alla situazione reddituale ed al numero dei familiari a carico dei soggetti passivi del tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili.

Art. 14-*octiesdecies*.

(Adempimenti dei contribuenti)

1. I soggetti passivi del tributo comunale RES presentano la dichiarazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è redatta su moduli predisposti e messi a disposizione dal comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettabilità a tributo rimangono invariate. In caso di variazione delle condizioni di assoggettabilità a tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14-*vicies*, comma 2, il versamento del tributo comunale RES per l'anno di riferimento si effettua, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 14-*noniesdecies*.

*(Rimborsi)*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, con diritto alla corresponsione degli interessi dalla data del versamento stesso.

Art. 14-*vicies*.

*(Applicazione e riscossione del tributo)*

1. Il tributo sui servizi comunali nella componente connessa ai servizi indivisibili dei comuni è applicato e riscosso dal comune. Il tributo sui servizi comunali nella componente connessa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è applicato e riscosso dal comune oppure dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il soggetto che gestisce il tributo designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14-*unvicies*.

*(Poteri istruttori, accertamento e sanzioni)*

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento di cui all'articolo 14-*octies* circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.



Art. 14-*duovicies*.  
(*Riscossione coattiva*)

1. In caso di mancato pagamento delle somme accertate o delle sanzioni irrogate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, la riscossione coattiva viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La cartella di pagamento ovvero l'ingiunzione fiscale deve essere notificata, a pena di decadenza, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 14-*tervicies*.  
(*Disciplina applicabile in materia di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso*)

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo concernenti il tributo comunale RES, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
4. Per i comuni facenti parte delle unioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i riferimenti al consiglio comunale di cui agli articoli 14-*sexies*, 14-*septies*, 14-*octies*, 14-*sexiesdecies* e 14-*septiesdecies* del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificati dal comma 3 del presente articolo, sono da intendersi riferiti al consiglio dell'unione.

Art. 3

(*Ulteriori modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*)

1. L'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, è sostituito dal seguente: "Il Fondo cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, ai Comuni è attribuita, in sostituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce, a decorrere dalla sua istituzione, al Fondo perequativo di cui all'articolo 13 ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.".
3. All'articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "sino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 2012".

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono soppresse;
  - b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 168, ed il comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
5. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sia già entrato in vigore, le disposizioni del medesimo si applicano all'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal presente decreto legislativo.
6. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013".
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013".
8. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
- a) al comma 1, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013";
  - b) al comma 5, primo periodo, le parole: "aliquota dello 0,76 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,66 per cento";
  - c) al comma 5 è abrogato l'ultimo periodo.
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dal 1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2014".
10. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013".
11. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2013".
12. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "spese per le funzioni fondamentali," sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

13. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2012 non risultino concluse le procedure di cui ai commi 2 e 3, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui agli articoli da 14-bis a 14-tervicies del presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano."

#### Art. 4

*(Modificazioni al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)*

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole " , con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo" sono soppresse;

b) le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:

"b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto."

#### Art. 5

*(Modificazioni al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)*

1. All'articolo 17, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui al comma 6, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui medesimo comma 6. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

6-ter. Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 6-bis trovano applicazione anche nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome."

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole " , di durata biennale," sono soppresse.

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 3, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "pubblicato in Gazzetta ufficiale,".

4. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse spettanti alle province ubicate nel territorio regionale, concludere accordi con le medesime province al fine di definire ulteriori e diverse modalità di riparto del



Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, rispetto a quelle di cui al comma 3. Nelle regioni nelle quali si pervenga alla conclusione degli accordi di cui al presente comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 3, il riparto del medesimo Fondo è effettuato in conformità alle modalità stabilite nei singoli accordi regionali.

3-ter. Al fine di consentire al Ministero dell'interno di procedere alla rideterminazione delle risorse spettanti a ciascuna delle province interessate dagli accordi di cui al comma 3-bis, le regioni che hanno concluso i predetti accordi provvedono, entro il termine perentorio a pena di nullità di trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 3, a trasmettere allo stesso Ministero dell'Interno i nuovi criteri di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio concordati.”.

#### Art. 6

*(Modificazioni al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 6 è abrogato;
  - b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In sede di sperimentazione si individuano i tempi e le modalità per esporre le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.”.
2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le Regioni possono altresì individuare le leggi di spesa che non consentono l'assunzione di impegni pluriennali”.
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: “sono ripartiti in capitoli ed”, è inserita la seguente: “eventualmente”, e la parola: “minimo” è sostituita con la seguente: “comune”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per ciascun programma di cui all'articolo 13, comma 1, è individuato un responsabile del programma che rende conto dei risultati conseguiti.”.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. A seguito della sperimentazione di cui all'articolo 36 sono individuati ulteriori strumenti idonei a garantire flessibilità degli stanziamenti di bilancio.”.
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le Amministrazioni di cui al comma 1, sono tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile.”.
6. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo;"

b) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo."

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per la parte in conto capitale finanziata con le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le Regioni accertano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento e impegnano con riferimento al cronoprogramma definito nel progetto esecutivo approvato dal Ministero. L'eventuale conseguente avanzo di amministrazione resta vincolato alle finalità di cui al medesimo articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le Regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta."

8. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto alla lettera e), comma 1, dell'articolo 7, della legge 5 maggio 2009, 42, ai fini di tracciabilità e per".

9. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera k), le parole: "o la provincia autonoma", sono soppresse;

b) dopo la lettera k), è aggiunta la seguente lettera: "k-bis) il valore delle ferie maturate e non godute dà luogo ad accantonamento in coerenza con le specificità dei contratti del comparto."

10. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per le Regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 della presente legge."

## Relazioni tecniche

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.**

### Articolo 2

**Istituzione del tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES) – componente gestione dei rifiuti  
(artt. 14-bis – 14-duodecies DLgs. 23/2011)**

#### Relazione tecnica

La disposizione in esame introduce una serie di articoli successivi all'articolo 14 del decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale), istituendo a decorrere dal 2013 il tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES).

Il tributo si articola in due componenti: la prima è istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni; la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni.

La componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del tributo comunale RES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nella determinazione della tariffa può essere prevista la copertura di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali le spese per la gestione dei rifiuti urbani esterni.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Il consiglio comunale disciplina le riduzioni tariffarie in presenza di situazioni rappresentative di una ridotta capacità di produzione di rifiuti ovvero in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nella zona di ubicazione dell'immobile, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa.

Il consiglio comunale può deliberare riduzioni ed esenzioni per situazioni di particolare disagio economico e sociale. Le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali agevolazioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La copertura integrale dei costi del servizio dovrà essere assicurata con i relativi proventi entro un anno dall'anno di prima applicazione del tributo.

Dal punto di vista strettamente finanziario per il bilancio dei comuni, si evidenzia che la disposizione **non comporta sostanziali effetti**, rappresentando un riordino dell'intera disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, con la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi, e con la garanzia che il sistema tariffario copra i costi d'investimento e di esercizio della gestione medesima.

## Articolo 2

### **Istituzione del tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES) – componente servizi indivisibili dei comuni (artt. 14-terdecies– 14-septiesdecies DLgs. 23/2011)**

#### **Relazione tecnica**

Le disposizioni in esame disciplinano il tributo Rifiuti e Servizi per la componente relativa ai servizi indivisibili.

Il presupposto del tributo è l'occupazione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ad uso abitativo, e relative unità immobiliari pertinenziali, da parte di soggetti anagraficamente residenti nel territorio del comune. Per fabbricato ad uso abitativo si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, appartenente al gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A10. Non si considera occupato il fabbricato tenuto a disposizione dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sull'immobile.

La base imponibile del tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, è il valore dei fabbricati ad uso abitativo e delle relative unità immobiliari pertinenziali, quale risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate nella misura stabilita per le imposte sui redditi il moltiplicatore pari a cento. Il predetto moltiplicatore può essere modificato secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il tributo è corrisposto sulla base di un'aliquota stabilita dal consiglio comunale, con regolamento da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura pari allo 0,21 per cento, con facoltà di modificazione in aumento fino all'aliquota massima dello 0,30 per cento, e in diminuzione fino all'azzeramento.

Non sono assoggettati al tributo i soggetti passivi il cui reddito imponibile del periodo di imposta precedente non sia superiore a 15.000 euro (limite previsto per il primo scaglione IRPEF). L'esenzione non opera se la somma dei redditi dei soggetti che occupano in comune l'unità immobiliare supera l'anzidetto limite.

Il tributo è ridotto alla metà per i soggetti passivi che non siano anche titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il cui reddito imponibile del periodo di imposta precedente non sia superiore a 28.000 euro (limite previsto per il secondo scaglione IRPEF). La riduzione non opera se la somma dei redditi dei soggetti che occupano in comune l'unità immobiliare supera l'anzidetto limite.

Il consiglio comunale può deliberare riduzioni o esenzioni in relazione alla situazione reddituale e al numero dei familiari a carico dei soggetti passivi del tributo comunale RES, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state effettuate elaborazioni incrociando i dati, relativi all'anno di imposta 2009, presenti nella banca dati immobiliare integrata, negli archivi del Registro e nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Per quanto riguarda l'imposta dovuta dai proprietari, dalla banca dati immobiliare sono stati presi in considerazione gli immobili utilizzati come abitazione principale appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A9 e A11 e le relative pertinenze (categorie C2, C6 e C7). Incrociando i dati relativi ai proprietari di tali immobili con i dati reddituali presenti nella banca dati delle famiglie fiscali, ricostruite a partire dai dati delle dichiarazioni dei redditi (dati - anno d'imposta 2009, estrapolati al 2012), sono stati esclusi gli immobili dei soggetti con reddito imponibile familiare non superiore a 15.000 euro (limite previsto per il primo scaglione IRPEF), per i quali la normativa in esame dispone l'esenzione totale. Per i rimanenti immobili, assoggettati ad imposizione, è stata stimata la corrispondente base imponibile moltiplicando la rendita catastale per 100 e per il coefficiente moltiplicativo 1,05.

All'ammontare risultante è stata applicata un'aliquota pari al **2,1 per mille**, non considerando la facoltà concessa ai comuni di variare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota.

Sulla base di tali elaborazioni risulta un maggior gettito comunale, relativamente all'imposta dovuta dai proprietari, pari a **1.435 milioni di euro** su base annua.

Per quanto riguarda gli altri soggetti passivi dell'imposta (coincidenti sostanzialmente con i locatari), al fine di individuare i soggetti totalmente esenti (reddito imponibile familiare non superiore a 15.000 euro) e i soggetti per i quali è prevista l'aliquota ridotta alla metà (reddito imponibile familiare superiore a 15.000 euro ma non superiore a 28.000 euro), sono stati incrociati i dati presenti negli archivi del Registro relativi alle locazioni (persone fisiche locatarie di almeno un immobile) con i dati reddituali presenti nella banca dati delle famiglie fiscali (dati - anno d'imposta 2009, estrapolati al 2012). I soggetti esenti sono stati quindi esclusi dalla presente stima, mentre ai rimanenti soggetti locatari assoggettati ad imposizione, in assenza di dati puntuali relativi alla relativa rendita catastale dell'immobile locato, è stata attribuita la rendita media degli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze stimata, in base alle risultanze della banca dati immobiliare integrata, in circa 517 euro. È stata calcolata, successivamente, la corrispondente base imponibile moltiplicando la rendita catastale per 100 e per il coefficiente moltiplicativo 1,05. Poiché dagli archivi in oggetto non risulta desumibile la categoria catastale degli immobili locati, al fine di stimare il corretto ammontare imponibile è stata applicata all'intera base la percentuale di immobili attribuibile all'uso abitativo pari, in base alle risultanze della banca dati immobiliare, al 60%.



All'ammontare risultante è stata applicata l'aliquota pari al **2,1 per mille**, tranne per la base imponibile attribuibile ai soggetti con reddito imponibile familiare superiore a 15.000 euro ma non superiore a 28.000 euro, alla quale è stata applicata l'aliquota agevolata dell' **1,05 per mille**. Sulla base di tali elaborazioni risulta un maggior gettito comunale, riferibile all'imposta dovuta dai locatari, pari a **96 milioni di euro** su base annua.

Complessivamente, sulla base delle elaborazioni effettuate, si stima un maggior gettito derivante dal nuovo tributo in esame pari a **1.531 milioni di euro** su base annua a decorrere dal 2013.

## **Articolo 2**

**Istituzione del tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES) – adempimenti, accertamento e riscossione (artt. 14-octiesdecies– 14-tervicies DLgs. 23/2011)**

### **Relazione tecnica**

Le disposizioni prevedono, in relazione al nuovo tributo comunale Rifiuti e Servizi, gli adempimenti a carico dei contribuenti in materia di presentazione delle dichiarazioni. Inoltre, vengono disciplinate le modalità di rimborso, di accertamento, di riscossione e il sistema sanzionatorio in caso di omissioni nella presentazione delle dichiarazioni e nell'adempimento dei versamenti.

Per gli articoli in esame non si valutano effetti in termini finanziari, trattandosi di aspetti procedurali.

## **Articolo 3**

**Ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 23/2011**

### **Relazione tecnica**

L'articolo in esame prevede le seguenti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 23/2011 (Federalismo municipale):

1) la sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto con la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;



2) l'estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l'imposta di soggiorno;

3) l'anticipazione all'anno 2013 del sistema a regime del federalismo fiscale dei comuni, e la contestuale riduzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria dal 7,6 al 6,6 per mille.

In merito al punto 1), la disposizione prevede che ai comuni, a decorrere dal 2013, è attribuita una compartecipazione al gettito dell'Irpef pari al 2%, precisando che esso è devoluto al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione. La norma sostituisce con la suddetta compartecipazione all'Irpef l'attuale compartecipazione all'Iva fissata, dall'articolo 2, comma 4 del Dlgs n. 23/2011, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell'Irpef. Alla luce di quanto sopraesposto, la modifica normativa non comporta variazioni finanziarie in quanto anche la vigente compartecipazione all'Iva dal punto di vista del gettito è già equivalente alla nuova compartecipazione che si intende introdurre in sostituzione.

Relativamente al punto 2), la disposizione interviene nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011, in materia di imposta di soggiorno, estendendo la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a tutti i comuni e non solo, come attualmente previsto, ai comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Coerentemente alla relazione tecnica al provvedimento originario, non si valutano effetti derivanti dalla modifica, trattandosi di una facoltà dei comuni.

Per quanto concerne il punto 3), l'articolo contiene una serie di modifiche volte ad anticipare all'anno 2013 il nuovo sistema del federalismo fiscale dei comuni previsto a regime dal 2014. In particolare, viene anticipata di un anno:

- l'introduzione dell'imposta municipale propria, con la contestuale riduzione dell'aliquota ordinaria dal 7,6 al 6,6 per mille, e di quella secondaria;
- l'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

L'articolo 7 del decreto legislativo in materia di federalismo municipale ha introdotto due nuove forme di imposizione municipale: l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria. La prima sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e l'Ici. L'imposta si applica al possesso di immobili non costituenti abitazione principale ed è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento.

La riduzione dell'aliquota ordinaria dal 7,6 per mille al 6,6 per mille comporta, sulla base dei dati utilizzati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (artt. 7, 8 e 9 del Dlgs. 23/2011), un effetto negativo di circa **-1,52 miliardi di euro su base annua a decorrere dal 2013**.

L'imposta municipale secondaria è introdotta in sostituzione delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

In sede di valutazione della norma originaria non sono stati ascritti effetti, nell'ipotesi plausibile che i comuni istituiscano l'imposta in esame in modo da garantire un ammontare di entrate pari a quelle sostituite e, quindi, con effetti neutrali sui propri bilanci. Alla luce di quanto sopraesposto, alla disposizione in esame che anticipa di un'annualità l'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria non si ascrivono effetti.

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 ha previsto un nuovo regime di tassazione indiretta da applicare sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, con l'applicazione dell'imposta di registro in ragione dell'aliquota del 2% qualora ricorrano le condizioni per l'agevolazione della prima abitazione (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), e del 9% negli altri casi, con un importo minimo non inferiore a 1.000 euro. Il nuovo regime di tassazione ha previsto anche che gli stessi atti di trasferimento siano esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai diritti speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

L'articolo 7 dello stesso decreto dispone che ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito del suddetto tributo nell'ipotesi di trasferimento immobiliare pari al 30 per cento.

La relazione tecnica all'articolo 10 del decreto in materia di federalismo municipale ha dato dimostrazione della sostanziale neutralità in termini di gettito della nuova tassazione rispetto a quella precedente.

Pertanto, in coerenza con le valutazioni espresse in sede di quantificazione del provvedimento originario, alla disposizione che anticipa di un'annualità l'introduzione del nuovo regime di tassazione indiretta sugli atti traslativi di immobili a titolo oneroso non si ascrivono effetti finanziari.

\* \* \*

Nel complesso dal punto di vista delle risorse finanziarie a favore dei comuni le modifiche introdotte dal presente decreto **non comportano sostanziali variazioni in termini finanziari**, tenuto conto dell'equivalenza dell'ammontare delle risorse a favore dei comuni previste a regime a legislazione vigente e quelle conseguenti sia all'anticipazione di un'annualità del federalismo



fiscale dei comuni sia alla sostanziale compensazione del maggior gettito derivante dal tributo RES - componente servizi indivisibili (+1,53 miliardi di euro) - con la perdita di gettito dell'imposta municipale propria, derivante dalla riduzione dell'aliquota (-1,52 miliardi di euro).

#### **Articolo 4**

##### **Modificazioni al decreto legislativo n. 216/2010**

###### **Relazione tecnica**

Il presente articolo non comporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto è sostanzialmente finalizzato ad anticipare la determinazione dei fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali di comuni e province al 2012 e la loro successiva applicazione a decorrere dal 2013.

#### **Articolo 5**

##### **Modificazioni al decreto legislativo n. 68/2011**

###### **Relazione tecnica**

La disposizione modifica, al comma 1, l'articolo 17 del decreto legge n. 68/2011, aggiungendo i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis stabilisce che la soppressione della misura in somma fissa della tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per gli atti soggetti ad Iva ha efficacia anche in assenza del Decreto Ministeriale di attuazione previsto dall'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, di fatto confermando, per le Province delle Regioni a statuto ordinario, quanto già previsto dal comma 12 dell'articolo 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", così come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Il comma 6-ter estende l'ambito di applicazione della predetta soppressione anche alle Province ubicate nei territori delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Pertanto, come già evidenziato nella Relazione tecnica all'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. n. 68/2011, nonché nella Relazione tecnica all'articolo 1, comma 12, del D.L. 138/2011, si conferma che l'equiparazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) previste per gli atti soggetti ad IVA a quelle in vigore per gli atti non soggetti ad IVA, mediante il passaggio da una tariffazione in somma fissa ad una di tipo proporzionale, in relazione alle caratteristiche di portata e

potenza dei veicoli immatricolati, determina un incremento di gettito in favore delle Province. Tale incremento, in forza dell'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della variazione tariffaria disposto dal predetto comma 6-ter, interesserà anche le Province delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

### Articolo 6

### Modificazioni al decreto legislativo n. 118/2011

### Relazione tecnica

Le modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 sono finalizzate a recepire le integrazioni già condivise nell'ambito dell'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 3 marzo 2011. Tali modifiche concernono, tra l'altro, il piano dei conti integrato, l'individuazione del responsabile del programma, i criteri per la classificazione delle spese, i termini di approvazione degli schemi di bilancio consolidato e rendiconto. Tali disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non comportano effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, dell'articolo 1, del D.L. n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2011



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il decreto legislativo si rende necessario al fine di apportare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, le opportune modifiche ai decreti legislativi attuativi della legge summenzionata, con particolare riguardo, per comuni e province, all'anticipazione all'anno 2013 dell'entrata a regime del federalismo fiscale, nonché della determinazione dei fabbisogni standard; al riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con soppressione dei vigenti prelievi e contestuale istituzione di un tributo relativo ai rifiuti ed ai servizi comunali; al perfezionamento del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.

Il decreto legislativo si rende necessario per la completa attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, da considerarsi tra i capisaldi dell'attività del governo in quanto diretta ad assicurare la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione ed approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La disciplina che regola l'assetto vigente negli ambiti in cui interviene il provvedimento in oggetto, per quanto riguarda l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), è contenuta nei seguenti decreti legislativi:

- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province";
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Per quanto attiene, invece, agli ulteriori ambiti di disciplina normativa, si rinvia al successivo punto 3).

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Le norme contenute nell'art. 2 del decreto in oggetto, in materia di soppressione dei prelievi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e istituzione del tributo comunale di rifiuti e servizi-RES, incidono sulle seguenti disposizioni:

- articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ed 81 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- articolo 201 ed il Titolo IV, recante "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
- articolo 1, comma 183, della citata legge n. 296 del 2006;
- articolo 14, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
- articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le norme contenute nell'art. 3, in materia di federalismo municipale, incidono sugli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011, limitatamente alla disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, alla disciplina dell'imposta di soggiorno, alla disciplina dell'imposta municipale propria e dell'imposta municipale secondaria, al Fondo perequativo per Comuni e Province.

Le norme dell'art. 3 incidono, altresì sull'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e sull'articolo 1, comma da 158 a 168, ed il comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le norme contenute nell'art. 4 incidono sulla disciplina dei costi e fabbisogni standard di cui al decreto legislativo n. 216 del 2010, limitatamente all'art. 2, comma 5.

Le norme contenute nell'art. 5 incidono sul decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante disposizioni in materia di entrate tributarie delle Regioni e delle Province, nonché di costi standard in materia di sanità, limitatamente agli articoli 17 e 21.

Le norme contenute nell'art. 6 incidono sul decreto legislativo n. 118 del 2001, recante armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, limitatamente agli articoli 4, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 36.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali, con particolare riguardo alla delega legislativa di cui all'art. 76 della Costituzione.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con le norme contenute negli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

Si segnala che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede l'applicazione della legge medesima alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Pur tuttavia si segnala che:

- qualora entro il 31 dicembre 2012 non risultino concluse le procedure di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sino al completamento delle procedure medesime, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli da 14-bis a 14-tervicies del decreto legislativo summenzionato;
- nelle more dell'attuazione prevista dall'art. 27 summenzionato, la disciplina richiamata dall'art. 5, comma 6-bis del decreto legislativo in esame trova applicazione alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, espressamente salvaguardati.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nel decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

Più specificatamente, con particolare riferimento all'art. 2, si tratta di un riordino organico ed integrale dei profili strutturali afferenti ai tributi TIA e TARSU.

Per quanto attiene alla TARSU si escludono ipotesi di rilegificazione.

Per quanto attiene al passaggio dalla "TIA 1" e "TIA 2" alla RES si possono individuare eventuali profili di rilegificazione imposti dalla riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

#### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il decreto legislativo si muove nell'alveo della consolidata giurisprudenza costituzionale.

Non si ravvisano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

### **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

#### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

#### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il decreto legislativo non incide sulla disciplina vigente in materia di obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'art. 2 istituisce un nuovo tributo comunale. Il tributo viene definito "Rifiuti e Servizi – RES" e si articola in due componenti, la prima è istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; la seconda, a fronte dei servizi indivisibili dei Comuni.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto legislativo.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso in via preferenziale alla tecnica della novella legislativa, utilizzata secondo le prescritte modalità.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo apporta puntuali modificazioni sostitutive ed integrative, prevedendo espressamente l'abrogazione dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

La legge n. 42 del 2009, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene all'art. 2, comma 7, la delega ad adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:**

Sono previsti i seguenti atti attuativi, i cui termini di adozione sono ritenuti congrui:

- regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa della componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- regolamento con cui il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo summenzionato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare che stabilisce le modalità di invio delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali.